R.G. N. 2058/2018

U.P. 08.10.20

ECC.MO T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. I

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 2058/18

Nell'interesse del dott. **Giglia Giovanni**, nato a Palermo in data 22.02.1969 e residente a Favara nella via Aldo Moro n. 56 (c.f. GGL GNN 69B22 G273Q), n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso introduttivo, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G - PEC:girolamorubino@pec.it; fax. N. 091 6527233), e Giuseppe Impiduglia (C.f. MPD GPP 81T10 A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio legale Rubino;

CONTRO

- **L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;
- **L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura,** in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;
- **L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Ispettorato dell'Agricoltura**, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- Della ditta **Riolo Giuseppe Maria,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Della ditta **Russo Maria Assunta** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- Della Relazione circostanziata *"sui punteggi validati - ditta Giglia Giovanni"* predisposta dall'Amministrazione resistente in data 10.04.20, depositata agli atti del giudizio in data 30.04.20, ed il cui contenuto verrà appresso meglio specificato.
- Della *"Check List"* allegata alla suddetta Relazione circostanziata *"sui punteggi validati - ditta Giglia Giovanni*", depositata agli atti del giudizio in data 30.04.20, ed il cui contenuto verrà appresso meglio specificato.

FATTO

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, sono state approvate le *"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali"* per il PSR 2014/2020.

Con successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6470 del 24/10/16, sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".*

Successivamente è stato pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/20 il bando della sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".*

Entro i termini prescritti, la ditta ricorrente provvedeva ad inoltrare la propria domanda di partecipazione.

Il progetto presentato dalla ditta ricorrente prevede l'acquisto di terreni sui quali realizzare gli investimenti indicati nella predetta domanda, in larga parte volti ad introdurre nell'azienda agricola innovazioni di prodotti e di processo, tra i quali macchinari e attrezzature introdotti nel mercato da non più di due anni antecedenti alla presentazione della sopradetta domanda di partecipazione.

Con il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 del 16/11/2017, venivano *"approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e delle domande di sostegno escluse…."*; la domanda della ditta ricorrente veniva inserita nell'elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione: *"manca copia della richiesta autorizzazione/concessione all'utilizzo delle acque reperite o invasate, manca autocertificazione o perizia giurata di stima del valore dei terreni oggetto di acquisto; manca parte della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la convalida dei punteggi".*

Con successivo Decreto n. 3911 del 5.12.2017 pubblicato il 07.12.2017, venivano apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17, senza che esse rilevassero ai fini del collocamento della domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande non ricevibili.

La ditta odierna ricorrente, ritenendo erronea l'esclusione della domanda dall'elenco delle domande di sostegno ammissibili, con apposita memoria procedimentale

chiedeva all'amministrazione resistente di procedere a *"riesaminare la domanda* (della ditta Giovanni Giglia) *e a collocarla tra le domande ammissibili, meritevoli di finanziamento"* provvedendo a depositare, in data 05.06.2019 - pur in mancanza di alcun riscontro alla predetta memoria – la quasi totalità della documentazione relativa alla cantierabilità. In particolare, l'unico documento relativo alla cantierabilità non prodotto in data 05.06.2018 era il permesso di costruire.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018, venivano approvati gli elenchi regionali definitivi relativi al *"PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* e la domanda della ditta ricorrente veniva inserita nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* anziché nell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili"* (allegato 1 al citato DDG n. 1501/18).

Inoltre, in pendenza dei termini per impugnare il DDG n. 1501/18, l'Amministrazione con D.D.G. n. 1910/18 del 10 agosto 2018 approvava, *"in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2018,* gli elenchi regionali definitivi modificati…" e includeva, nuovamente, la domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* con la seguente motivazione *"il permesso di costruire… non è stato presentato entro i termini previsti"* (ossia entro il termine previsto dal paragrafo 5 lettera C) delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1. Disposizione, quest'ultima, che espressamente prevede: *"Qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"*).

Tuttavia – così come ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio - l'inserimento della domanda ricorrente nell'elenco delle domande inammissibili avveniva senza tenere conto che: A) il predetto termine di "*180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"* non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie giacché la ditta ricorrente non era stata utilmente inserita in tale graduatoria (essendo inserita nell'elenco delle domande non ricevibili); B) il paragrafo 5 lettera C)

delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 non sanziona con l'inammissibilità della domanda la mancata presentazione dei documenti relativi alla cantierabilità entro il termine di "*180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria".*

Ed allora, con ricorso n. R.G. 2058/2018, l'odierno ricorrente impugnava i predetti provvedimenti nella parte in cui non includevano la domanda da quest'ultimo inoltrata tra le domande di sostegno ammissibili ma, al contrario, la inserivano tra quelle non ammissibili per mancata cantierabilità, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

A seguito dell'udienza camerale del 22.11.2018, Codesto Ecc.mo T.A.R. Sicilia – Palermo, con Ordinanza n. 1094/2018, accoglieva l'istanza cautelare presentata con il predetto ricorso, sospendendo *"l'efficacia: della clausola del bando che fa decorrere il termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non della definitiva; dei provvedimenti applicativi che inseriscono il progetto della ricorrente tra quelli inammissibili".*

Con la medesima ordinanza Codesto Ecc.mo TAR fissava per la trattazione di merito l'udienza del 06.05.2019.

Successivamente, l'Amministrazione resistente, con D.D.G. 676/2019, inseriva con riserva la ditta odierna ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno cantierabili nella posizione n. 125 bis con un punteggio pari a 70.

Dal D.D.G. 676/2019 emerge che l'Amministrazione resistente, nell'inserire la domanda del ricorrente tra quelle cantierabili non riconosceva a quest'ultimo alcun punteggio a titolo di Innovazione (cfr. «*Elenco definitivo delle domande ammissibili*», nella parte in cui tra i cc.dd. "*Criteri non confermati*" relativamente alla domanda del Dott. Giglia, riporta la sigla "*A8(6)*" corrispondente al criterio aggiuntivo della c.d. «Innovazione»).

Tale provvedimento, nella parte in cui non attribuisce il predetto punteggio (6 punti) a titolo di Innovazione (prima in sede di istruttoria e poi in sede di approvazione con il D.D.G. oggi impugnato) risulta, *ictu oculi* palesemente illegittimo.

Pertanto, con i motivi aggiunti di ricorso depositati in data 04.06.19, il dott. Giglia contestava la mancata attribuzione di 6 o, in subordine, di 3 punti con riferimento al criterio A8.

In particolare, il dott. Giglia, con i suddetti motivi aggiunti impugnava il D.D.G.

676/2019 nella parte in cui attribuisce al ricorrente 70 punti anziché i 76 punti allo stesso spettanti (collocandolo, per l'effetto, nell'attuale posizione n. 125 bis anziché nella posizione n. 22) o, in subordine, nella parte in cui attribuisce al ricorrente 70 punti anziché 73 (collocandolo, per l'effetto, nell'attuale posizione n. 125 bis anziché nella posizione n. 47).

Il Presidente del TAR Sicilia Palermo sez. I, con ordinanza presidenziale n. 144/20 - ritenendo necessario, "*ai fini del decidere,… acquisire dal Dipartimento regionale dell'agricoltura una circostanziata relazione, a firma del funzionario responsabile del procedimento, in cui siano adeguatamente chiarite le ragioni della mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio A8 (con allegati tutti gli atti richiamati e tra essi il verbale della commissione preposta alla valutazione dei progetti)* - assegnava all'Amministrazione un termine di 20 giorni per adempiere a tali incombenti istruttori.

L'Amministrazione resistente, in data 30.04.20, depositava agli atti del giudizio (tra l'altro) la Relazione circostanziata *"sui punteggi validati - ditta Giglia Giovanni*" e l'allegata "*Check List"*.

Con i suddetti atti la P.A: A) *"precisava e chiariva"* le ragioni della mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio A8; B) sosteneva, con riferimento al criterio A3, che sarebbe stato attribuito alla ditta ricorrente un punteggio (punti 6) assertiamente non spettante; C) convalidava un punteggio pari a 64 (ossia inferiore a quello – pari a 70 - originariamente assegnato).

Questa difesa, pur dubitando che i suddetti atti ("*Relazione circostanziate"* e allegata "*Check List")* abbiano carattere provvedimentale, a fini meramente cautelativi, li impugna sulla base dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 21-NONIES DELLA L. 241/90;

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO E CARENZA D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 7 E SS. DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 COSI' COME RECEPITA IN SICILIA DALL'ART. 8 DELLA L.R. 30 APRILE 1991 N. 10.

Con gli atti oggi impugnati, la P.A. sostiene che *"per mero errore è stato attribuito* (alla ditta ricorrente) *il punteggio relativo al criterio A3 (punti 6) che in realtà non doveva essere attribuito, poiche la dimensione economica della azienda agricola ante-investimento risulta superiore a €.200.00,00… Di conseguenza il punteggio complessivo convalidato relativo alla domanda di sostegno n. 54250308431 presenta dalla Ditta GIGLIA GIOVANNI è pari a punti 64* (a fronte dei 70 punti originariamente assegnati – NDR)*"*.

Fermo restando quanto già accennato in punto di fatto (in ordine ai dubbi sulla natura provvedimentale della Relazione circostanziata *"sui punteggi validati - ditta Giglia Giovanni*" e dell'allegata *"Check List"*) gli atti oggi cautelativamente impugnati, in ogni caso, risultano illegittimi

In primo luogo, si rileva come gli atti impugnati siano viziati sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti giacchè giammai la P.A. avrebbe potuto (a distanza di oltre due anni) rideterminare in *peius* il punteggio assegnato alla ditta ricorrente – con riferimento al criterio A3- in asserita esecuzione dell'ordinanza istruttoria di Codesto Ecc.mo TAR n. 144/20, che, invece, onerava la P.A. di chiarire adeguatamente *"le ragioni della mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio A8"*.

Inoltre, gli atti oggi impugnati risultano illegittimi giacchè sono stati adottati senza tenere in alcun modo conto: A) del lungo lasso di tempo intercorrente tra l'attribuzione del punteggio (avvenuta in data 01.02.2018) e la sua rideterminazione/riduzione (avvenuta dopo circa due anni); B) dell'affidamento ingenerato nella ditta ricorrente; C) dei limiti all'esercizio del potere di autotutela.

L'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 come modificato dalla L. 124/2015 recita: *"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi*

dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo..".

L'art. 6, l. n. 124 del 2015, nel modificare la L. n. 241 del 1990, ha rideterminato, tra l'altro, la tempistica entro cui le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela.

Il precedente criterio del c.d. "*termine ragionevole*", entro cui adottare l'atto di autotutela, è stato limitato sotto il profilo temporale, con la individuazione del termine di diciotto mesi.

Se sussistono comprovate ragioni di pubblico interesse è consentito alla Pubblica Amministrazione di eliminare un proprio precedente provvedimento, facendone venir meno ogni effetto. Ma tale scelta deve essere operata dall'Amministrazione entro un termine certo, termine che non è stato rispettato dall'Amministrazione resistente.

La P.A., invero, in palese spregio ai principi ed alle disposizioni appena riportate, ha modificato il punteggio assegnato (in data 01.02.2018) alla ditta ricorrente dopo circa due anni (segnatamente il 10.04.20) e, dunque, ben oltre, il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990.

La P.A., inoltre, non ha tenuto conto dell'affidamento riposto dalla ditta ricorrente in ordine al punteggio precedentemente assegnato.

Al riguardo, la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che: "*Presupposti fondamentali per il legittimo esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di autotutela, indicati dall'art. 21 nonies , l. 7 agosto 1990 n. 241, sono l'illegittimità iniziale del provvedimento annullato; l'interesse pubblico attuale e concreto alla sua rimozione; l'adozione dell'annullamento d'ufficio entro un ragionevole lasso di tempo; la valutazione comparativa degli interessi dei destinatari del provvedimento di secondo grado; l'insussistenza di un affidamento legittimo che osti al dispiegarsi del potere di autotutela"*(Cfr. C.d.S. n. 4902/2014).

Si evidenzia, infine, che i principi che regolano il potere di autotutela impongono all'Amministrazione di motivare congruamente le ragioni di pubblico interesse alla rimozione degli atti adottati in precedenza e del pari di tenere conto delle posizioni dei soggetti privati che hanno maturato un affidamento sugli stessi.

In tale senso, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che *"È ius receptum che l'esercizio del potere di annullamento in autotutela deve essere sorretto da congrua*

motivazione e dal raffronto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato inciso dal provvedimento"(C.d.S. 5768/2015) e che, dunque, *"l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo può essere adottato soltanto in presenza di un interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, che deve essere comparato con l'interesse privato confliggente e valutato come prevalente"* (TAR Potenza 320/2014, Consiglio di Stato n. 341 del 27 gennaio 2017 e TAR Sicilia Palermo sez. I n. 909/20 del 08/05/2020).

Nel caso di specie, pertanto, l'esigenza di un'attenta valutazione degli interessi in gioco e dell'affidamento ingenerato nel ricorrente risulta evidente alla luce del lungo lasso di tempo trascorso.

Si rileva, per completezza, che la rideterminazione del punteggio non è neanche stata preceduta – in violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 - dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Ed invero, l'art. 7 della legge n. 241/1990 espressamente prevede che "*Ove non sussistano ragioni dì impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste all'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi…".*

Giova, inoltre, rilevare che l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento costituisce una garanzia partecipativa che per la sua portata generale non può soffrire limitazioni, (cfr. TAR Lazio – Latina, n. 1005/1997; Cons. di Stato, sez. V, n. 1486/1997) se non quelle specificamente previste, in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 7 e 13 della l. n. 241/1990 (atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari).

Pertanto, non v'è dubbio che l'amministrazione resistente abbia violato la normativa di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 dal momento che ha disposto la rideterminazione del punteggio, omettendo di dare alla ditta ricorrente la previa comunicazione dell'avvio del procedimento, non consentendo, dunque, di parteciparvi e produrre eventuali memorie e documenti, nel corso dell'istruttoria.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto appare evidente l'illegittimità degli atti impugnati anche sotto tale ulteriore profilo.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA SOTTOMISURA 4.1;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 DEL BANDO SOTTOMISURA 4.1;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI INNOVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

ECCESSO/CARENZA DI POTERE DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO.

Con gli atti oggi impugnati, la P.A. sostiene ch:e *"Da controllo effettuato degli atti e dei preventivi allegati all'istanza di sostegno, è emerso quanto segue: I macchinari e le attrezzature oggetto di intervento non risultano tutti innovativi, inoltre l'impianto di vigneto non è stato considerato innovativo, contrariamenta a quanto richiesto dalla ditta, pertanto il totale della somma degli acquisti relativi ai macchinari ed attrezzi agricoli ha un'incidenza inferiore al 50% dell'intero importo totale di progetto".*

In particolare, a dire della P.A., dai calcoli dalla stessa effettuali, i suddetti macchinari ed attrezzi avrebbero un'incidenza pari al 28,21 e, dunque, inferiore al 50%.

I) Gli atti impugnati risultano illegittimi, innanzitutto per difetto di motivazione.

Ed invero, la P.A. non chiarisce – nonostante la specifica richiesta in tal senso contenuta nell'ordinanza n. 144/20 – la ragione per la quale *"l'impianto di vigneto non è stato considerato innovativo".*

Si rileva, al riguardo, che l'intervento proposto prevede, come ampiamente indicato in punto di fatto, l'acquisto di nuovi macchinari e la realizzazione di nuovi impianti idonei ad introdurre un processo produttivo innovativo.

Infatti, è bene precisare che la peculiare tipologia degli impianti da realizzare, sia per le caratteristiche insite che li rendevano di per sé innovativi (colture poliennali quali vite e albicocco) sia per la loro diretta connessione ai nuovi sistemi previsti in progetto, risultavano senz'altro idonei a introdurre un nuovo processo innovativo.

E così a titolo semplificativo si ricorda che i suddetti impianti risultavano progettati e strutturati in diretta connessione e complementarietà con l'innovativo e moderno sistema di supporto alle decisioni NIKE, costituito da una centrale idrometrica fissa con celle solari per auto alimentazione per la copertura fino a 100 Ha dotata di sensori a trasmissione in remoto per il monitoraggio della temperatura, umidità relativa e bagnatura fogliare.

L'utilizzo, va sottolineato, di tali macchine in un processo o metodo di gestione innovativa è da considerarsi sicuramente ricorrente soprattutto perché minimizza i consumi le spese relative ai fitofarmaci e massimizza la resa, rendendo i prodotti più sani dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza alimentare: Con gli appositi software, tra cui l'applicazione mobile PLANTHOLOGY (Davino et al., 2017), si possono, ad esempio, prevenire molte malattie a cui possono andare incontro le specie che si dovranno introdurre.

Le altre applicazioni di cui è dotato il *tablet*, quali il quaderno di campagna, il piano di concimazione in remoto e l'atlante fitopatologico, aiuterebbero, poi, l'operatore del settore a migliorare in maniera puntale gli interventi da porre in essere durante la fase vegetativa e produttiva delle piante.

Lo stesso consente di intervenire con eventuali correzioni, concimali, fitosanitarie ed idriche direttamente e celermente quando occorre.

Si prevedeva, inoltre, la connessione dei suddetti impianti al sistema di monitoraggio *Agrisense*, composto da stazione *meteosense* GPRS con pluviometro, e altri indicatori quali temperatura aria, umidità dell'aria, anemometro, barometro, radiazione solare, provvisto di Kit fotovoltaico e batteria, palo ed accessori, completo di ricevitore e trasmettitore wireless.

<u>Siffatti interventi non possono che considerarsi, nel loro complesso, inscindibili con gli impianti e le colture ad esse connesse e previste in progetto ai fini della determinazione e qualificazione e quantificazione della spesa da considerarsi innovativa, e di conseguenza dell'intero costo di realizzazione, poiché sarebbe impensabile immaginare l'acquisto e l'utilizzo dei sistemi NIKE e Agrisense se non direttamente connessi ai nuovi impianti da realizzare ovvero in loro diretto collegamento.</u>

Ed allora appare evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato e ciò anchte tenuto conto del fatto che l'immotivato giudizio di non innovatività formulato dalla P.A. si pone in contrasto con le indicazione fornite dall'U.E. in ordine al concetto di Innovazione.

Piace ricordare, a tal proposito, che le definizioni di innovazione utilizzate dall'Unione europea nell'ambito dei documenti preparatori relativi alle politiche per l'agricoltura 2014 -2020 sono di ampia accezione: "*Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione*

economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 20121)".

Ed ancora "*L'innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo modo di organizzare le cose ecc. (EC, Draft on EIP 06/20132)*" (cfr. *Agricultural Knowledge and innovation systems in transition- a reflection paper", Standing Commitee of Agricultural Research - Collaborative Working Groups AKIS, European Commision, Directorate-General for Research and Innovation , Directorate E – Biotechnologies, Agriculture and Food ,Unit E4 – Agriculture, Forests, Fisheries, Aquaculture, Bruxelles, 20122 Collaborative Working Groups (CWG) AKIS e AKIS2* costituiti dallo *Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR)*, struttura consultiva e di supporto alla Direzione generale della Ricerca della Commissione europea; *Focus group on Knowledge transfer and innovation* della Rete europea per lo Sviluppo rurale.

Infine, nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale"* nella parte che riguarda le *"definizioni"* relativamente all'Innovazione così recita: "*Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico /finanziaria dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne*" (SCAR 2012).

E così anche l'art 5 B del bando che, alla voce codificata A8, parla di investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo.

Da quanto sopra consegue che l'innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta, per esempio, di riduzione dei costi o di crescita della qualità o di diversificazione della produzione, oppure può consistere in un'attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante interventi di miglioramento.

Ebbene, quanto previsto in progetto, ed ampiamente dettagliato nei relativi elaborati tecnici, è perfettamente in linea con quanto sopra riportato.

Ne consegue che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto ritenere rilevante e incidente per la c.d. «Innovazione» l'intera spesa necessaria per gli impianti di albicoccheto e vigneto, perché trattavasi di impianti studiati e progettati in modo innovativo e, in quanto tali idonei a introdurre innovazioni di processo e di prodotti.

Gli applicativi del resto, sono tutti strumentali alla realizzazione degli impianti innovativi *de quibus* (cfr. in fattispecie analoga ordinanza di Codesto Ecc.mo TAR Sicilia Palermo n. 135/19 del 26.01.19).

Appare, dunque, evidente l'illegittimità degli atti oggi impugnati laddove sostengono apoditticamente che *"l'impianto di vigneto non è stato considerato innovativo".*

Si rileva, altresì, che, a fronte di un investimento complessivo di € 998.541,68, sono stati previsti investimenti afferenti l'innovazione di processo e di prodotto che ampiamente superano la soglia del 50% stabilita dal bando ai fini dell'attribuzione di Punti 6 (con riferimento al criterio A8).

Ed invero, sono investimenti riconducibili all'innovazione di processo e di prodotto:

- l'intero investimento afferente il vigneto da tavola, compreso la particolare tipologia di copertura innovativa, in connessione diretta con i sistemi Agriense e Nike €. 224.660,15 (vedi dichiarazione ditta fornitrice, relazione, documentazione e computo metrico);
- l'ntero impianto di albicoccheto in connessione diretta con i sistemi Agriense e Nike €. 25.249,29 (vedi dichiarazione ditta fornitrice, relazione, documentazione e computo metrico);
- gli investimenti sugli impianti di uva da tavola esistenti, solo la copertura, €. 29.904,00 (vedi dichiarazione ditta fornitrice, relazione, documentazione e computo metrico);
- il trattore Landini CF 90 €. 38.000,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni)
- il trattore gommato ClaasNexos 250 F €. 58.000,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni)
- la badia 4 posti per lavorazione albicocche €. 13.625,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni)
- il sistema Nike €. 20.000,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni);

- il sistema Agriense €. 6.950,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni);
- gli mpianti fotovoltaici €. 61.750,00(con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni);
- la cella frigorifera €. 49.000,00 (con certificazione/dichiarazione di macchina innovativa in commercio da meno di due anni).

Gli investimenti innovativi sono, dunque, complessivamente pari ad €. 527.138,44 ed hanno, quindi, un incidenza > al 50% dell'investimento totale (€ 998.541,68).

Peranto il punteggio spettante alla ditta ricorrente (con riferimento al criterio A8) è pari a punti 6.

Si rileva, inoltre, come siano inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati negli atti oggi impugnati (TAR Sicilia Palermo sentenze nn. 2822/19 e 2819/20) e secondo i quali i macchinari ed attrezzi innovativi non possono essere valutati – ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A8 - ove non sia *"valutabile, dalla documentazione e dall'ipotesi progettuale, il miglioramento sul piano processo produttivo aziendale".*

Ed invero, nel caso di specie, risulta comprovato e valutabile – come sopra chiarito – il miglioramento che i suddetti macchinari ed attrezzi determinano sul piano del processo produttivo aziendale

Donde l'erroneità degli assunti della P.A.

II) In via subordinata, si rileva come, negli stessi atti oggi impugnati, la P.A. ammetta che *"il totale della somma degli acquisti relativi ai macchinari ed attrezzi agricoli"* abbia un'incidenza - seppure inferiore al 50% dell'intero importo totale di progetto- ,comunque, pari al " **28,21%".**

Dunque, anche a non voler considerare rilevante l'intera spesa per il realizzando impianto di vigneto e albicoccheto, ma solo le spese prese in considerazione dalla P.A. negli atti oggi impugnati (spese aventi un'incidenza, secondo la stessa P.A., pari al 28,21% dell'importo totale del progetto) appare evidente che alla ditta ricorrente avrebbero dovuti essere attribuiti quanto meno punti 3 a titolo di innovazione (Criterio A8); punti, peraltro, richiesti in via subordinata con i precedenti motivi aggiunti di ricorso.

A tal fine si ribadisce, come proprio l'art. 5 tabella A8 chiarisca che "*il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento*

innovativo", con previsione espressa di punti 3 per incidenza tra il 20-50% e punti 6 per incidenza superiore al 50%.

Una spedita operazione matematica dimostrerebbe quanto sopra.

E così, anche prendendo come dati di riferimento da un lato la spesa dell'intero progetto (€ 998.541,68) e dall'altro la spesa ritenuta valutabile dalla stessa P.A., il progetto dell'odierno ricorrente rientrerebbe abbondantemente nella soglia minima del 20- 50% (nella fattispecie circa il 28,21 %) per vedersi riconosciuto il punteggio minimo indicato nel bando ossia punti 3.

Si rileva, solo per completezza, che – come emerge dall'allegata relazione agronomica a firma del dott. Angelo Vita, cui integralmente si rinvia, –: A) la Commissione ha effettuto degli evidenti errori di calcolo (relativi ad esempio alla Cella frigo – Preventivo n. 65/17 del 13/03/2017 della Ditta Sistemcoldsrl e ad Polyfilm-150-LC, film PE, rinforzi LR+C Ditta Retilplastsrl); B) in realtà, l'*"incidenza"*dell'investimento innovativo è pari ad <u>almeno il 35,51%</u> e non al 28,21%.

Ne consegue che, la spesa per gli investimenti innovativi (in massima parte anche riconosciuta anche negli atti oggi impugnati) ammonta ad € 354.659,14 ed è < al 50% ma > al 20 % dell'investimento totale.

Pertanto, alla ditta ricorrente (con riferimento al criterio A8) avrebbero dovuto essere assegnati almeno punti 6.

Nè potrebbe obiettarsi che, così facendo l'Amministrazione, si sostituirebbe all'istante agevolandolo nell'attribuzione dei punti.

Ciò in quanto l'Amministrazione dovrebbe limitarsi ad applicare un dato numerico predeterminato (punti 3) e certo, al solo verificarsi della ricorrenza dei requisiti prescritti dal bando e alla produzione della documentazione, all'uopo, comprovante al momento della presentazione dell'istanza.

Aggiungasi che le argomentazioni qui profuse trovano conforto, nelle più volte citate Disposizioni Attuative, ove a pag. 27 si legge "*In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente, ciò comporterà il ricollocamento in graduatoria del richiedente*".

La possibilità di un'attribuzione inferiore si ricava, poi, a contrario, dalle stesse disposizioni del bando, ove all'art. 3 disciplina espressamente i casi in cui il punteggio auto-attributo non sia suscettibile di convalida (mancata compilazione e sottoscrizione

della scheda tecnica riportante le priorità i criteri e i relativi punteggi, assenza di documentazione comprovante il possesso dei requisiti). Nulla dispone, però, in caso di auto-attribuzione di punteggio superiore.

Orbene, è chiaro che, ove si fosse inteso prevedere una sanzione così grave e spropositata, quale è la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, la stessa avrebbe dovuto essere indicata espressamente.

Dunque anche sotto tale profilo, gli atti oggi impugnati si dimostrano ulteriormente illegittimi.

Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, gli atti impugnati sono illegittimi, laddove non confermano all'odierno ricorrente il punteggio (n. 6) auto-attribuitosi a titolo di innovazione o, quanto meno, non gli riconoscono il punteggio inferiore pari a n.3 punti.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- Accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- Ordinare all'autorità amministrativa di eseguire l'emittenda decisione.

Con vittoria di spese, accessori di legge e con salvezza di ogni altro diritto.

Il presente atto è esente da contributo, avendo il medesimo oggetto del ricorso principale o, comunque, non ampliando in modo considerevole l'oggetto della controversia.

Palermo,

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino

Firmato digitalmente da Girolamo Rubino
Data: 2020.06.23 12:20:01 +02'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia